

CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	DATA
 Città di MAGENTA	Commissario Straordinario	26	26.03.2002
OGGETTO: Approvazione Regolamento delle Farmacie Comunali.			

MATERIA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

L'anno Duemiladue (2002), addì Ventisei del mese di Marzo

26.03.2002

alle ore 13.20, nella residenza comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 04 Luglio 2001, per la provvisoria gestione dell'Ente, prende in esame la proposta di delibera indicata in oggetto;

Assiste il Segretario Generale, Dott. Giovanni Conti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

CITTA' DI MAGENTA

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 26 DEL 26.03.2002

OGGETTO: Approvazione Regolamento delle Farmacie Comunali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunte le funzioni del Consiglio Comunale;

Visto il Regolamento vigente delle Farmacie Comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04 Marzo 1987, che disciplina la costituzione, l'amministrazione e gestione delle medesime;

Atteso che il servizio delle Farmacie Comunali, gestito in economia, ha conosciuto nel tempo una crescente importanza nei servizi erogati dal Comune a favore della cittadinanza;

Ritenuto necessario aggiornare il Regolamento vigente aggiornandolo in base alla normativa vigente;

Visto il testo del nuovo Regolamento, che è allegato al presente atto deliberativo, e ritenuto meritevole di approvazione;

Richiamato il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visti i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

Di approvare, siccome approva, per ogni conseguente effetto di legge, l'unito Regolamento delle Farmacie Comunali, che si compone di n. 20 articoli e che, allegato alla presente deliberazione, ne diventa parte integrante e sostanziale.

CITTA' di MAGENTA

Allegato alla delibera del COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 26 DEL 26.03.2002

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI


PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Magenta, li

26 FEB 2002



IL FUNZ. RESPONSABILE

(Dott. Gaetano Gaiera)


Gaiera

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Magenta, li

26 FEB 2002



IL FUNZ. RESPONSABILE

(Dott. Gaetano Gaiera)

Gaiera

SI ATTESTA

Che la copertura finanziaria della somma di L. _____ e' garantita mediante assunzione di impegno di spesa n. _____ al Capitolo _____ intervento _____

Magenta, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Gaiera Gaetano)

COMUNE DI MAGENTA

REGOLAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale
n. 26 del 26.03.2002

TITOLO 1° - COSTITUZIONE

ART. 1

Sono istituite numero due Farmacie Comunali e un Dispensario come segue:

- SEDE n. 4 in Frazione Ponte Vecchio di questo Comune ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità - Ufficio del Medico Provinciale di Milano - n. 374/2 del 26/01/1965 (sede n. 4) - delibera C.C. in data 26/02/1965, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 04/02/1965 n. 1579;
- SEDE n. 5 nella Zona Nord della Città, Via Boccaccio - ai sensi della delibera C.C. n. 218 del 02/12/1974 che esercitando la facoltà di cui all'art. 10 della legge 02/04/1968 n. 475, ha effettuato la prelazione della nuova farmacia (sede n. 5) risultante dalla revisione della Pianta organica e già rinunciata dall'Ospedale "G.Fornaroli" di Magenta. Decreto n. 128/MP - MI del Ministero della Sanità - ufficio medico provinciale di Milano - in data 30/09/1976;
- DISPENSARIO Farmaceutico sito a Magenta Frazione Ponte Nuovo nei locali di Via Bottego n. 3/a, Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 3659 del 16/02/2000 e presa d'atto dell'A.S.L. n. 1 della Provincia di Milano prot. 76134 atti 4/32/4 AR/pn del 6/09/2000, deliberazione G.C. n. 128 del 01/06/2000.

TITOLO 2° - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

ART. 2

Le Farmacie e il Dispensario sono gestite in economia in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 comma I lettera a) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

ART. 3

Le Farmacie così come indicato dalle seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 243 del 19/10/2000 avente come oggetto "Approvazione regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi";
- G.C. n. 262 del 09/11/2000 avente come oggetto "Approvazione allegati al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali";

sono previste nella dotazione organica presso il settore funzionale: economico finanziario, attività economiche: Farmacie Comunali.

La gestione, il controllo amministrativo e giuridico sono affidati a tale settore.

ART. 4

Le Farmacie Comunali provvedono direttamente al servizio di vendita al pubblico dei prodotti medicinali e dei prodotti contenuti nella autorizzazione commerciale connessa alle Farmacie medesime.

ART. 5

L'amministrazione e la gestione delle Farmacie compete all'Autorità Comunale la quale si avvale oltre che del personale tecnico delle Farmacie, anche dei settori dipendenti dal comune.

Il servizio di gestione di cassa rientra nella competenza del Dirigente del Settore di riferimento in qualità di agente contabile nominato con atto di Giunta Comunale n. 133 del 26.04.2001 il quale si avvale per l'organizzazione di tale attività, per competenza, dei direttori farmacisti, degli altri operatori del settore e del Tesoriere Comunale.

ART. 6

La responsabilità sanitaria della gestione è attribuita esclusivamente ai farmacisti Direttori delle due Farmacie, il Dispensario Farmaceutico è attribuito alla responsabilità e alla gestione del Direttore della farmacia di Ponte Vecchio.

ART. 7

L'accesso ai posti di organico delle Farmacie, i diritti, i doveri, il trattamento economico e giuridico, le norme disciplinari ecc. sono regolate dal regolamento vigente dello stato giuridico ed economico del personale dipendente.

ART. 8

I farmacisti Direttori in accordo con l'Amministrazione Comunale possono utilizzare gli alloggi, di proprietà comunale, sovrastanti le due Farmacie, per le loro necessità abitative, previa stipula di apposito contratto, che ne determinerà gli aspetti economici.

ART. 9

I farmacisti prestano servizio notturno e festivo in relazione ad orari coordinati dal Servizio Sanitario competente.

I farmacisti sono altresì obbligati a prestare servizio per le ore settimanali richieste dal comune ed autorizzate in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 10

I farmacisti nell'esercizio delle loro funzioni, sotto la loro personale responsabilità, hanno l'obbligo di eseguire le disposizioni emanate dall'autorità comunale anche tramite il dirigente del settore finanziario.

I farmacisti debbono dirigere ed organizzare il servizio all'interno delle Farmacie e il personale attribuito alle Farmacie.

ART. 11

I beni costituenti il capitale delle Farmacie debbono valutarsi secondo le norme in vigore su apposito inventario. L'inventario è redatto almeno una volta all'anno alla chiusura dell'esercizio.

Una revisione straordinaria sarà effettuata nel caso di cessazione dal servizio del Direttore delle Farmacie ed assunzione di un nuovo Direttore.

ART. 12

Le scorte dei prodotti di magazzino dovranno essere limitate alla necessità dell'utenza. Al termine di ogni anno si dovrà procedere ad un inventario dei prodotti giacenti, con valutazione ai prezzi di costo.

I farmacisti sono responsabili del buon andamento tecnico ed amministrativo delle Farmacie e del magazzino di deposito.

ART. 13

Le ordinazioni dei prodotti sono effettuate direttamente dai farmacisti, presso i fornitori indicati con apposito provvedimento da parte dell'Autorità Comunale e preventivamente comunicati ai farmacisti.

ART. 14

I farmacisti controllano la fatture delle forniture, per attestare la regolarità delle forniture medesime e trasmettono al settore competente i documenti contabili in tempo utile, per le successive elaborazioni e per la relativa liquidazione.

ART. 15

Le ricette, complete in ogni loro parte, sono inoltrate agli Enti Sanitari liquidatori, direttamente dai responsabili delle Farmacie. Contestualmente copia della distinta di riepilogo dovrà essere trasmessa al settore di riferimento.

ART. 16

Il servizio di riscossione per le vendite dei prodotti delle Farmacie è affidato ai farmacisti, i quali debbono disporre di norma il versamento delle somme al Tesoriere Comunale, giornalmente, servendosi anche del servizio di cassa continua.

Le riscossioni avvengono tramite l'utilizzo di apposito registratore di cassa in dotazione presso i punti di vendita delle Farmacie e del Dispensario.

I farmacisti hanno l'obbligo di utilizzare il registratore di cassa ed hanno altresì l'obbligo di rilasciare sempre e comunque lo scontrino di ricevuta fiscale.

Ai farmacisti per il maneggio di denaro potrà essere corrisposta una indennità, così come prevista dalle norme contrattuali, se e in quanto dovuta.

ART. 17

I prodotti di specialità medicinali sono consegnati alle persone che li richiedono esclusivamente dai farmacisti, mentre altri eventuali prodotti non medicinali potranno essere consegnati anche dai commessi di farmacia.

ART. 18

I prezzi di cessione dei prodotti sono quelli indicati nelle apposite fustelle o dai prezzi di appositi prontuari...

Non è ammesso alcuno sconto sui prodotti venduti dalle Farmacie Comunali. Eventuali deroghe debbono essere adottate dal Consiglio Comunale.

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE FARMACIE
COMUNALI.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26.03.2002.

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 08.04.2002 al 23.04.2002.

Esecutiva in data 19.04.2002.

Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29.04.2002 al 14.05.2002.

Delibera C.S. n. 26 in data 26.03.2002.

OGGETTO: Approvazione Regolamento delle Farmacie Comunali.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Michele Tortora

F.to Dott. Giovanni Conti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Copia del presente verbale di deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune nei modi stabiliti dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: - 8 APR 2002

e vi rimarra' per 15 gg. consecutivi a norma dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Magenta, li'

IL SEGRETARIO GENERALE

Publicato all'Albo Pretorio
dal 29/04/02 al 14/05/02 - 8 APR 2002
Magenta li 29/04/02



F.to Dott. Giovanni Conti

IL MESSAGGIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Magenta, li'

IL SEGRETARIO GENERALE

- 8 APR 2002



F.to Dott. Giovanni Conti

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ai sensi e per gli effetti del 3[^] comma dell'art. 134 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con riferimento alla Delibera G.R. n. 6782 del 09.11.2001, ad oggetto: "Effetti dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 3/2001 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi";

ATTESTO

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19 APR 2002

Magenta, li 19 APR 2002

IL SEGRETARIO GENERALE



F.to Dott. Giovanni Conti